



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 25 settembre 2018
Prot. n. 117/18/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, in riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto (all.) recante: *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*. Il provvedimento è entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Di seguito forniamo una sintesi delle principali novità:

Art. 2, D.Lgs. n. 101/2018 - Modifiche alla parte I, titolo I, del D.Lgs. n. 196/2003:

- **Art. 1, D.Lgs. n. 196/2003** (“Oggetto”)
Con riguardo all'ambito di applicazione del GDPR in Italia si chiarisce che, *“il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”*.
- **Art. 2-sexies, D.Lgs. n. 196/2003** (“Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”)
Per quanto concerne la protezione di particolari categorie di dati personali, il Legislatore, nell'introdurre, al comma 2 del predetto articolo, l'elenco tassativo delle materie considerate di *“rilevante interesse pubblico”*, si riferisce ai *“trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri”*.
Tale precisazione delimita l'applicabilità del trattamento ai soli soggetti che, per atto di legge o amministrativo, svolgono compiti di interesse pubblico



(tipicamente i concessionari di pubblici servizi o società ad azionariato pubblico).

➤ Art. 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003 (“Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”)

In riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, si chiarisce che gli stessi possono essere oggetto di trattamento solo in presenza di particolari misure di garanzia disposte dal Garante della protezione dei dati personali.

Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia è adottato dal Garante con cadenza “*almeno biennale*” ed è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo “*non inferiore a sessanta giorni*”.

La norma prevede, inoltre, che tali misure di sicurezza siano adottate in relazione a ciascuna categoria di dati e che siano, altresì, indicate le tecniche di cifratura, pseudonimizzazione e misure di minimizzazione di specifiche modalità di accesso ai dati, al fine di garantire le informazioni agli interessati e la tutela dei loro diritti.

➤ Art. 2-decies, D.Lgs. n. 196/2003 (“Inutilizzabilità dei dati”)

La norma in questione prevede che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis del Codice della Privacy, ovvero l’utilizzabilità dei dati personali nei procedimenti giudiziari anche se illecitamente acquisiti.

➤ Art. 2-quaterdecies, D.Lgs. n. 196/2003 (“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”)

Per “*soggetti designati*” si intendono le persone fisiche che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, alle quali siano attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

➤ Art. 2-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 196/2003 (“Trattamento che presenta rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico”)

In riferimento all’art. 35 GDPR, ossia per quei trattamenti che presentano rischi particolarmente elevati e per i quali sarebbe necessaria una preventiva valutazione di impatto, il Garante può adottare d’ufficio provvedimenti a carattere generale prescrivendo misure a garanzia dell’interessato.

In particolare:

- regole deontologiche la cui formazione coinvolge determinati soggetti;
- misure di garanzia per specifiche tipologie di dati, come specificato in precedenza (genetici, biometrici e relativi alla salute);
- provvedimenti generali per trattamenti soggetti a preventiva valutazione di impatto.



Art. 9, D.Lgs. n. 101/2018 – Modifiche alla parte II, titolo VIII, del D.Lgs. n. 196/2003:

- Art. 111, D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice di deontologia e di buona condotta”)
L’articolo in questione viene interamente sostituito dalla nuova previsione di legge di cui all’art. 9, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 101/2018, rubricato: “Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro”, in base al quale “il Garante promuove, ai sensi dell’art. 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’art. 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all’interessato”.
In riferimento al successivo art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di *curricula*), il Legislatore prevede la facoltà del Garante di autorizzare terzi, con provvedimento generale, al trattamento dei dati personali ai fini statistici o dell’instaurazione del rapporto di lavoro o ricerca scientifica.
Si chiarisce, altresì, che in caso di ricezione di *curricula* inviati spontaneamente, non è necessario ottenere il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR (e quindi ricollegando la fattispecie al trattamento per finalità contrattuali o precontrattuali) e che le informazioni, di cui all’art. 13 del GDPR, possono essere fornite al primo contatto utile successivo all’invio dei *curricula*.

Art. 13, D.Lgs. n. 101/2018 - Modifiche alla parte III, titolo I, del D.Lgs. n. 196/2003:

- Art 140-bis, D.Lgs. n. 196/2003 (“Forme alternative di tutela”)
La legge chiarisce che, qualora l’interessato ritenga che i diritti di cui gode, sulla base della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, siano stati violati, può proporre reclamo al Garante solamente nel caso in cui non sia già pendente tra le stesse parti un procedimento innanzi all’Autorità giudiziaria vertente sul medesimo oggetto.
Allo stesso modo, la proposizione del reclamo rende improponibile la domanda dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Il reclamo, contenente “un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono essere violate e delle misure richieste”, è sottoscritto dall’interessato o da un’associazione rappresentativa.
Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione ed informa l’interessato sullo stato del procedimento entro tre mesi dalla predetta data. In presenza, altresì, di motivate esigenze istruttorie il Garante ha la facoltà di decidere sul reclamo entro dodici mesi, fermo restando la comunicazione all’interessato.



➤ Art 144, D.Lgs. n. 196/2003 (“Segnalazioni”)

L’articolo in questione viene modificato consentendo a chiunque di proporre una segnalazione al Garante, il quale può, altresì, emanare d’ufficio i provvedimenti di cui all’art 58 del GDPR (correttivi e di indagine).

Restano confermati i poteri del Garante, elencati all’art. 154 del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, rubricato (“Compiti”).

Art. 15, D.Lgs. n. 101/2018 – Modifiche alla parte III, titolo III, del D.Lgs. n. 196/2003:

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l’art. 166 rubricato “*Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori*”, per come novellato dalla riforma in oggetto, prevede nelle ipotesi quali la violazione di redigere un’informativa con linguaggio semplificato per i minori ovvero la violazione di provvedimenti generali del Garante e di norme relative ai servizi di comunicazione elettronica, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 Euro per le imprese che raggiungono il 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.

Viene, altresì, aggiunta l’ipotesi di violazione delle misure indicate dal Garante per i trattamenti di rilevante interesse pubblico che comportino elevati rischi.

L’art. 166, comma 2, prevede per un’ampia serie di fattispecie tra cui la violazione dell’art. 2-ter, inerente al trattamento effettuato in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso a pubblici poteri, la sanzione più grave, di cui all’art. 83, par. 5, del GDPR, di Euro fino a 20.000.00 per le imprese che raggiungono il 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.

Con riserva di fornire successivi approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE